Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 171 DEL 22 LUGLIO 1985:

MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1985.

Disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

(3373)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1985, n. **354**.

Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le sanzioni previste dai commi primo, quarto e ottavo dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per la mancata emissione dello scontrino fiscale, per la mancata installazione degli apparecchi misuratori di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 2, e per l'uso di supporti cartacei diversi da quelli previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1983, non si applicano ai soggetti che, pur avendone fatto regolare e tempestiva richiesta, non hanno potuto disporre degli apparecchi misuratori fiscali o dei supporti cartacei regolari per cause imputabili alle ditte fornitrici.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle violazioni commesse fino al 31 maggio 1984.

Restano validi i provvedimenti eseguiti in applicazione delle disposizioni dell'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Art. 2.

Nelle ipotesi di cui all'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, quale modificato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, e di cui al quarto e al penultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, l'autorità amministrativa competente a disporre la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta è l'intendente di finanza nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, ***il Guardasigilli***: MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1:

— La legge 26 gennaio 1983, n. 18, concerne l'*obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa*. L'art. 2 di detta legge, nei commi primo, quarto e ottavo, dispone:

(*Comma* 1) «In caso di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La pena è ridotta ad un quarto se lo scontrino, pur essendo stato emesso, non è consegnato al destinatario».

(*Comma* 4) «Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, conformemente alla proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, la sospensione per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese della licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta».

(*Comma* 8) «Per coloro i quali, pur essendo obbligati, non installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 1 gli apparecchi misuratori ivi prescritti, è disposta dall'autorità amministrativa competente la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio della attività nei suddetti locali per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni».

— Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1983 ha modificato il precedente decreto dello stesso Ministro 23 marzo 1983, che reca *norme di attuazione delle disposizioni della legge* 26 *gennaio* 1983, *n.* 18. Il testo dell'art. 1 del D.M. 19 aprile 1983 (che ha sostituito l'art. 13 del D.M. 23 marzo 1983) è il seguente:

«Ai contribuenti indicati nell'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è consentito fino al 31 dicembre 1987 l'uso di apparecchi misuratori che, pur non essendo conformi alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, presentino comunque i requisiti e le caratteristiche di cautela fiscale che saranno stabiliti con successivo decreto, a condizione che trattisi di apparecchi misuratori acquisiti e posti in uso anteriormente alla data del 15 febbraio 1983 ovvero acquisiti, anche successivamente, ma prodotti o in corso di produzione o importati a tale data. Si considerano importati gli apparecchi misuratori per i quali i relativi contratti di acquisto risultino conclusi entro la stessa data, in base a documentazione avente data certa.

I contribuenti che, ricorrendone i presupposti di fatto, intendano avvalersi della disposizione di cui al precedente comma debbono presentare, nei trenta giorni precedenti ciascuna delle decorrenze previste dall'art. 4 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, apposita dichiarazione, in duplice esemplare, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale accertata la identicità degli esemplari appone sugli stessi il timbro a calendario restituendone uno a titolo di ricevuta. Con il decreto di cui al precedente comma saranno stabiliti gli elementi ed i dati da indicare nella dichiarazione».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 8, ottavo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71, è il seguente:

«Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a

tre giorni e non superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta ».

— Il testo del quarto e del penultimo (e cioè ottavo) comma dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è riportato nella nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 370):

Presentato dal sen. SANTALCO il 1° dicembre 1983.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 7 febbraio 1984 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, l'11 ottobre 1984, 29 gennaio 1984.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 4 febbraio 1985.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, il 7 12 febbraio 1985 e approvato il 22 maggio 1985 in un testo unificato con atto n. 415 (SCEVAROLLI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 2921):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 13 giugno 1985 con pareri delle commissioni I, IV e XII.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 3 luglio 1985.

LEGGE 13 luglio 1985, n. **355**.

Modifiche all'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni, previsto dall'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, si applica anche alle successioni apertesi a partire dal 1° dicembre 1981.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTA

Il testo dell'articolo 11, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, recante disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, come modificato dall'art. 4 della legge 2 agosto 1982, n. 512, è il seguente:

« Non concorrono altresì a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:

a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarità e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

d) le cose indicate nell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 698):

Presentato dai senatori COVATTA e SCEVAROLLI il 4 maggio 1984.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 6 giugno 1984 con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, l'11, 18, 26 luglio 1984, 29 gennaio 1985.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 4 febbraio 1985.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 7 febbraio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2550):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 21 febbraio 1985 con pareri delle commissioni I, IV, V e VIII.

Esaminato dalla VI commissione il 18 aprile 1985, 16 maggio 1985 e approvato il 3 luglio 1985.

DECRETO-LEGGE 22 luglio 1985, n. **356**.

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e di sanatoria edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché di adottare misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e di sanatoria edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, sono differiti al 30 novembre 1985, fatta eccezione del termine relativo al contributo dello Stato di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1985 e fermo restando il termine di cui al comma 1 gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti;

c) per tutti i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, lo sgravio aggiuntivo di 2,54 punti.

3. A decorrere dal 1° giugno 1985 la riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è fissata in 1,40 punti.

4. A decorrere dal 1° giugno 1985 la riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

5. A decorrere dal 1° giugno 1985 le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

6. Ai fini del riconoscimento degli sgravi di cui al precedente comma 1 si applicano, anche per l'anno 1985, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 25, 26 e 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I decreti di cui ai commi 26 e 28 del predetto articolo sono emanati rispettivamente entro il 15 e 31 gennaio 1986.

7. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli sgravi relativi ai contributi dovuti per il mese di giugno ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 maggio 1985 i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° agosto 1985.

8. Gli sgravi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia dovuti.

9. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali limitatamente al periodo di omissione della denuncia nominativa.

10. Per l'anno 1985 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta, fissato al 30 giugno di ciascun anno dall'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, numero 638, è differito al 30 novembre 1985.

11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.500 miliardi per l'anno 1985, in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 e in lire 750 miliardi per il periodo 1988-96, si provvede, quanto a lire 3.500 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia », quanto a lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 ed a lire 750 miliardi per il periodo 1988-96 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 e per gli anni successivi dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. A decorrere dai periodi contributivi in scadenza nel mese di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che non provvedano al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi provvedano in misura inferiore, sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva pari all'importo non versato, ferme restando le ulteriori sanzioni civili, amministrative e penali.

2. Qualora il pagamento dei contributi e dei premi di cui al comma precedente venga effettuato nei trenta giorni successivi al termine stabilito, la somma aggiuntiva è ridotta del cinquanta per cento.

3. La maggiorazione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, è elevata da cinque a dieci punti.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano altresì ai soggetti che entro il 20 ottobre 1985 non abbiano provveduto al versamento dei contributi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e per i quali non siano state già accordate rateazioni.

5. Le rateazioni superiori ai dodici mesi vengono accordate con provvedimento motivato da comunicarsi entro trenta giorni ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Non sono ammesse rateazioni superiori ai quarantotto mesi.

7. Per la riscossione dei contributi dovuti per le forme obbligatorie di previdenza si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 3.

1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti presso la tesoreria centrale o nelle contabilità speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato intestate agli enti stessi.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito in sei rate di ammontare pari ad un sesto degli importi di cui al comma 1 e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 20 agosto, 20 settembre e 20 dicembre 1985 e 20 febbraio, 20 maggio e 20 agosto 1986.

3. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al precedente comma 2 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

4. Gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

All'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, riguardante la sanatoria delle opere edilizie abusive, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 le parole « ad un terzo » sono sostituite con le seguenti: « alla metà »;

al comma 6 le parole « un terzo » sono sostituite con le seguenti: « un quarto ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1985.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lacrima di Morro » o « Lacrima di Morro d'Alba ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lacrima di Morro d'Alba » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura delle Marche;

Visto il parere formulato dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini contrario al riconoscimento di tale denominazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 ottobre 1981;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avversi il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di cui sopra con le quali si è proposto di utilizzare per la designazione del vino in alternativa alla denominazione di origine « Lacrima di Morro d'Alba » la denominazione equipollente « Lacrima di Morro »;

Tenuto conto che la soluzione proposta nelle istanze e controdeduzioni sopra indicate risponde agli usi tradizionali della zona di produzione ed è tale da evitare, mediante l'utilizzazione della denominazione di origine alternativa, ogni confusione con denominazioni di origine controllata di vini prodotti in zone diverse;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Lacrima di Morro » o « Lacrima di Morro d'Alba » ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1º novembre 1985.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1985, con la denominazione di origine controllata « Lacrima di Morro » o « Lacrima di Morro d'Alba » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Lacrima di Morro » o « Lacrima di Morro d'Alba ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale della agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Lacrima di Morro » o « Lacrima di Morro d'Alba » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1985

PERTINI

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1985
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 336

Disciplinare di produzione del vino « Lacrima di Morro » o « Lacrima di Morro d'Alba »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Lacrima di Morro » o « Lacrima di Morro d'Alba » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Lacrima di Morro » o « Lacrima di Morro d'Alba » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno « Lacrima ». Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da viti dei vitigni « Montepulciano » e « Verdicchio » da soli o congiuntamente purché in misura non superiore al 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Lacrima di Morro » o « Lacrima di Morro d'Alba » comprende l'intero territorio dei comuni di Morro d'Alba - Monte San Vito - San Marcello Belvedere Ostrense - Ostra - Senigallia, in provincia di Ancona, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicenti il mare.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono, pertanto, da considerare idonei al fine dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ben esposti, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati. Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli tradizionali generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» non deve essere superiore ai 140 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di cui al precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche. Viene raccomandata la pratica enologica detta «governo all'uso toscano» che deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre; per tale pratica è consentito, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente, che invece dell'uva sia impiegato mosto concentrato, purché preparato nella zona di produzione di cui al primo comma del presente articolo con uve aventi diritto alla denominazione di origine «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba».

Art. 6.

Il vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico;

odore: gradevole intenso;

sapore: gradevole morbido caratteristico di medio corpo;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

NOTE

Nota all'art. 2 del decreto:

Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, è il seguente:

«La denuncia dei terreni vitati, da iscrivere nell'albo dei vigneti, deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, in conformità del modulo *A* annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La denuncia di cui sopra deve essere presentata al comune nella cui circoscrizione territoriale rientrano i terreni vitati da iscrivere nell'albo.

Nel caso di aziende viticole, i cui vigneti ricadono nel territorio di due o più comuni, la denuncia deve essere presentata al comune in cui si trova il centro aziendale, a condizione che detto comune sia compreso nella zona delimitata per la produzione delle uve. In mancanza di detto centro, la denuncia deve essere presentata al comune nel cui territorio rientra la maggior parte della superficie dei vigneti da iscrivere nell'albo.

La denuncia al comune va presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di riconoscimento della denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» del vino, salvo che nel suddetto decreto non sia stato transitoriamente stabilito un termine diverso».

Nota all'art. 3 del decreto:

Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 302, è il seguente:

«Nelle zone di produzione di vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" i terreni vitati destinati alla produzione dei vini suddetti, debbono essere iscritti in apposito albo pubblico, istituito presso ogni camera di commercio, industria e agricoltura.

L'iscrizione nell'albo avviene, per il tramite del comune, su denunzia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, attestante che il terreno vitato da iscrivere risponde ai requisiti prescritti. Qualora esista il consorzio di cui all'art. 21 l'ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà avvalersi della sua collaborazione per gli opportuni accertamenti.

La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. La denuncia degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione.

Il conduttore è tenuto a denunciare, per il tramite del comune, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza del terreno vitato iscritto, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, nonché i consorzi di cui all'art. 21, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti i necessari accertamenti, dispone, d'ufficio, le variazioni da apportare nell'albo dei vigneti».

Nota all'art. 4 del disciplinare di produzione:

Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è riportato nella precedente nota all'art. 3 del decreto qui pubblicato.

Nota all'art. 8 del disciplinare di produzione:

Il testo dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è il seguente:

« Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da L. 20.000 a lire 100.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

Qualora si tratti di infrazioni relative a lievi differenze nelle gradazioni o alle disposizioni sulla etichettatura, non si applica la reclusione e la multa è ridotta ad un quarto ».

(3810)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 13 luglio 1985.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli d'amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978, e successive modificazioni, recante norme di adeguamento al richiamato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul riassetto retributivo-funzionale del personale dello Stato, recante innovazioni nello stato giuridico dei dipendenti dello Stato;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento scade il 31 dicembre 1985;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Viste le terne proposte dal consiglio d'amministrazione nella seduta dell'11 giugno 1985;

Vista la designazione del presidente della commissione elettorale centrale da parte del Presidente della Corte dei conti in data 26 giugno 1985;

Atteso che la Presidenza del Consiglio ha dato il proprio assenso allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento del Ministero degli affari esteri nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977 citato nelle premesse;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento del Ministero degli affari esteri.

Le elezioni avranno luogo domenica 10 novembre 1985 e proseguiranno, presso l'amministrazione centrale, sino alle ore 14 del successivo giorno 11 novembre.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

consigliere della Corte dei conti Raffaele Serafini.

Componenti:

consigliere di legazione Mario Barenghi;
consigliere di legazione Daniela Maria Venerandi;
consigliere di legazione Concetta Di Stefano Grignano;
consigliere d'ambasciata Giancarlo Riccio;
ispettore generale Giuseppe Gaiani;
dirigente superiore Enrico Lino Amadei.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 26 agosto 1985.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale per l'interno è costituita come segue:

Presidente:

consigliere d'ambasciata Carlo Ferrucci.

Componenti:

consigliere di legazione Liana Marolla;
consigliere di legazione Alessandro Merola;
consigliere di legazione Felice Antonio Maggia;
primo segretario Giancarlo Izzo;
ispettore superiore Francesco Saccotelli;
ispettore generale Santo Rustico.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è costituita come segue:

Presidente:

consigliere d'ambasciata Franco Tempesta.

Componenti:

consigliere d'ambasciata Pietro Lonardo;
consigliere di legazione Donatino Marcon;
primo segretario Anna Maria Lattuada;
consigliere d'ambasciata Mario Foresti;
primo dirigente Giuseppe Fusari;
ispettore superiore Nella Bonivento.

Art. 5.

Le commissioni indicate agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso l'amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 13 luglio 1985

Il Ministro: ANDREOTTI

(3891)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 luglio 1985.

Fissazione del termine per l'espletamento da parte delle procure della Repubblica di Milano e di Cassino degli esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della citata legge, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza a fissare, con proprio decreto, la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;

Visto il decreto ministeriale n. 14/103 del 29 gennaio 1985, con il quale è stato stabilito che, per l'anno 1985, gli esami per l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, avessero luogo entro il mese di marzo 1985;

Considerato che le procure della Repubblica di Milano e di Cassino per improrogabili impegni d'istituto non hanno avuto la possibilità di svolgere i predetti esami entro il termine suindicato ed hanno chiesto che sia fissato un nuovo termine per l'espletamento degli stessi;

Ritenuta la necessità di accogliere tale richiesta;

Decreta

che, a parziale modifica del decreto ministeriale numero 14/103 del 29 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1985, le procure della Repubblica di Milano e di Cassino sono autorizzate ad espletare gli esami per il conseguimento della abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale entro il mese di settembre 1985.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(3969)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 giugno 1985.

Impegno della somma di lire 10 miliardi a favore della regione Marche ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 828 (anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 281/70, che istituisce all'art. 9 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 21, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, con il quale viene messa a disposizione della regione Marche, tra l'altro, la somma di lire 10 miliardi, per il 1985, per le finalità richiamate nella legge n. 734/72 (calamità naturali);

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per l'esercizio 1985;

Vista la delibera CIPE 6 marzo 1985, con la quale, fra l'altro, viene assegnata alla regione Marche la somma di lire 10 miliardi, per il 1985, per le finalità sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 10 miliardi, per il 1985, è impegnata a favore della regione Marche, per le finalità, di cui alla premessa.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1985
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 340

(3863)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 maggio 1985.

Approvazione di un contenitore per il trasporto di detonatori sullo stesso autocarro trasportante esplosivi di altra categoria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1985 col quale si modifica il n. 6, capitolo II, dell'allegato *C* del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Vista l'istanza con la quale la società Italesplosivi ha chiesto la dichiarazione di tipo approvato per un contenitore di sua fabbricazione idoneo a trasportare fino a 500 detonatori da mina, assieme ad esplosivi di altra categoria;

Visto l'esito delle prove tecniche effettuate dalla commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili in data 26 e 27 novembre 1984;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta n. 10.2022 del 18 aprile 1985;

Decreta:

Il contenitore fabbricato dalla società Italesplosivi per trasportare fino a 500 detonatori da mina è dichiarato di tipo approvato alle seguenti condizioni:

a) che il contenitore corrisponda, in ogni sua parte, alle misure dimensionali e ponderali, nonchè alle caratteristiche strutturali e tecnologiche di cui ai disegni costruttivi ed alla relazione tecnica depositati presso il Ministero dell'interno, all'atto della domanda di tipo approvato ed allegati al presente decreto;

b) che ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con la indicazione del numero progressivo di fabbricazione, della data di fabbricazione, dell'utilizzatore e delle revisioni periodiche;

c) che su ogni contenitore risulti indicato, con apposita targhetta metallica apposta in modo visibile, in-

delebile e non asportabile, il nome del fabbricante, gli estremi del decreto di approvazione ed il numero progressivo di fabbricazione. I dati di cui sopra dovranno risultare, inoltre, assieme alla indicazione dell'utilizzatore, intestatario della licenza di trasporto, nonchè delle revisioni effettuate, su apposito libretto che dovrà accompagnare, in ogni caso, il contenitore stesso;

d) che il fabbricante sottoponga ogni cinque anni, i singoli contenitori prodotti, a revisione completa, al fine di accertarne l'integrità e la rispondenza ai requisiti originari di sicurezza;

e) che i detonatori siano sistemati nel contenitore dopo essere stati posti negli appositi vassoi. Che su ogni ripiano del contenitore sia collocato un vassoio che possa indifferentemente essere quello atto a contenere fino a nove scatole da dieci detonatori a miccia cadauna, oppure, quello atto a contenere cento detonatori elettrici;

f) che il contenitore sia saldamente fissato con bulloni al pianale dell'autocarro, alla parte posteriore della cabina di pilotaggio, dal lato opposto a quello in cui è posizionato il serbatoio del carburante ed in modo che lo sportello si apra dal fianco dell'autocarro, con la chiusura assicurata da idoneo lucchetto.

Il presente decreto, con gli allegati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1985

Il Ministro: SCALFARO

ALLEGATO

CONTENITORE DI DETONATORI

DESCRIZIONE TECNICA

1) *Costruzione contenitore.*

a) Tutte le pareti del contenitore sono formate da un insieme di strati costituiti dall'esterno verso l'interno di legno compensato, acciaio, gesso e legno compensato, ad eccezione delle parti esterne del portello e del fondo per le quali non è previsto il rivestimento.

Le caratteristiche dei materiali impiegati sono le seguenti:

acciaio FE 0052 B norma UNI 7070 .	spessore 6 mm
lastre di gesso	» 13 »
lastre di legno compensato . . .	» 12 »

b) Gli strati di cui sopra sono fissati insieme con adesivi resistenti nel tempo o con altri mezzi di sicura efficacia.

c) Le lastre d'acciaio alle congiunzioni delle lamiere sono assicurate da saldature a gola continua.

d) Il portello si apre verso l'esterno, è incernierato lungo tutto un lato e munito di dispositivo di chiusura robusto, di facile manovrabilità e installato interamente all'esterno del portello.

e) Le dimensioni del contenitore sono quelle del disegno allegato.

f) All'interno sono fissati 4 ripiani in modo da creare 5 scomparti.

I ripiani sono fissati in maniera inamovibile e costituiti da un piano di legno dello spessore di 18 mm, incollato ad uno di gesso dello spessore di 13 mm a suo volta incollato ad uno di legno dello spessore di 18 mm.

g) I detonatori saranno ricoverati nel contenitore dopo essere stati posti in appositi vassoi. Su ogni ripiano del contenitore sarà sistemato un vassoio che potrà indifferentemente essere quello atto a contenere fino a 9 scatole da 10 detonatori a miccia cadauna, oppure quello atto a contenere 100 detonatori elettrici.

2) *Costruzione vassoi.*

a) Vassoio per detonatori a miccia.

E' costruito come da disegno allegato, in legno massiccio. Il lato lungo degli alloggiamenti per le scatole di detonatori è parallelo alle nervature del legno.

b) Vassoio per detonatori elettrici.

E' costruito in legno, di qualsiasi tipo, anche compensato come da disegno allegato.

c) Su ogni vassoio sia per detonatori a miccia che per detonatori elettrici, sarà riportata la scritta « ITALESPLOSIVI ».

3) *Fissaggio del contenitore sull'autoveicolo.*

Il contenitore è munito alla base dalla parte opposta al portello di due zanche in acciaio FE0052B delle dimensioni 60 × 80 mm con un foro del diametro 17 mm in modo da consentire il fissaggio al pianale del camion con bulloni del diametro 16 mm.

E' altresì munito sulla parte alta di un lato di altre due zanche analoghe alle precedenti in modo da consentire il fissaggio alla parete posteriore alla cabina dell'autoveicolo, lato opposto al serbatoio di carburante ed in posizione tale che il portello del contenitore venga a coincidere con la fiancata dell'autoveicolo.

A tal fine verrà tagliata la sponda del camion per un tratto pari alla larghezza del contenitore, in modo che questo tratto di sponda possa essere ribaltata indipendentemente dalla restante.

DISEGNI ILLUSTRATIVI

STRUTTURA METALLICA CONTENITORE

VISTA LATO PORTELLO

STRUTTURA METALLICA CONTENITORE

VISTA DALL' ALTO

RIVESTIMENTI: SEZIONE A-A

VASSOIO PER DETONATORI A MICCIA

DIREZIONE DELLE VENATURE DEL LEGNO

A A

50 25 25 75 25 25 75 25 25 50 400

30 55 87.5 55 87.5 55 30

400

SEZIONE A-A

RIVESTIMENTI : SEZIONE B-B
ACCIAIO
LEGNO
LEGNO
GESSO
RIPIANO
RIPIANO
RIPIANO
RIPIANO
700
774
6
12
13
12
12
13
6

VASSOIO PER DETONATORI ELETTRICI

SEZIONE B - B

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 giugno 1985.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di adeguamento automatico annuale delle prestazioni assicurate, di tassi di premio unico d'inventario da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla S.p.a. La Fiduciaria vita, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 12 settembre 1983, 15 febbraio 1983, 19 dicembre 1984 e 19 aprile 1985 della società per azioni La Fiduciaria vita, con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di adeguamento automatico annuale delle prestazioni assicurate e di tassi di premio unico d'inventario da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, nonché di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 21 maggio 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di adeguamento automatico annuale delle prestazioni assicurate e di tassi di premio unico d'inventario da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, e le condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni La Fiduciaria vita, con sede in Bologna:

a) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di adeguamento automatico annuale del capitale assicurato, da applicare alla tariffa n. 6: assicurazione mista a premio annuo a capitale costante, approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1976;

b) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di adeguamento automatico annuale del capitale assicurato, da applicare alla tariffa n. 66: assicurazione mista a premio unico ed a capitale costante, approvata con decreto ministeriale 14 giugno 1978;

c) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di adeguamento automatico annuale del capitale assicurato, da applicare alle tariffe n. 9 e n. 10 (M-F): assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 3 settembre 1974;

d) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di adeguamento automatico annuale del capitale assicurato, da applicare alle tariffe n. 67 e n. 68 (M-F): assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 14 giugno 1978;

e) tassi di premio unico di inventario per l'assicurazione mista da utilizzare nell'adeguamento della prestazione garantita in contratti di tipo misto di cui alla lettera *a*);

f) tassi di premio unico di inventario per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita con controassicurazione da utilizzare nell'adeguamento della prestazione garantita in contratti di rendita di cui alla lettera *c*);

g) regolamento della gestione della attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopra citate forme assicurative;

h) condizioni speciali di polizza regolanti l'assicurazione complementare per l'anticipato pagamento del capitale assicurato in caso di morte al verificarsi dell'invalidità totale e permanente, in sostituzione delle analoghe condizioni di polizza, approvato con decreto ministeriale 21 marzo 1975.

Art. 2.

I contratti stipulati nelle tariffe di cui alla lettera *c*) del precedente articolo potranno essere emessi con la condizione che il premio annuo medio del relativo portafoglio risulti non inferiore a L. 1.000.000 (unmilione).

Art. 3.

La S.p.a. La Fiduciaria vita è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 24 giugno 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(3687)

DECRETO 24 giugno 1985.

Approvazione dell'elevazione del capitale base assicurabile nelle forme popolari presentata dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 18 giugno 1984 della società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione dell'elevazione del capitale base assicurabile in forma popolare;

Vista la nota in data 14 maggio 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

E' approvata l'elevazione del capitale base assicurabile in forma popolare sino ad un massimo di L. 7.000.000 (settemilioni), richiesta dalla società per azioni S.p.a. Alleanza assicurazioni, con sede in Milano.

Roma, addì 24 giugno 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(3831)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 marzo 1985. n. **357.**

Modificazione allo statuto del Centro internazionale di studi di architettura « A. Palladio », in Vicenza.

N. 357. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, viene approvata la modificazione all'art. 11 dello statuto del Centro internazionale di studi di architettura « A. Palladio », in Vicenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1975, n. 921.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1985
Registro n. 20 *Beni culturali, foglio n.* 233

DECRETO 21 giugno 1985, n. **358.**

Modificazioni allo statuto dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

N. 358. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, vengono approvate le modificazioni agli articoli 3, 4 e 6 dello statuto dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1985
Registro n. 12 *Partecipazioni statali, foglio n.* 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 26 giugno 1985 Stasi Alberto, nato a Torchiara il 5 maggio 1920, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(3970)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreti ministeriali 9 luglio 1985, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province appresso indicate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Firenze:

1) portabagagli operanti nel comune di Firenze e negli altri comuni della provincia: 48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.337.000 mensili;

2) trasporto persone il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari ed affittuari del mezzo (tassisti/autonoleggiatori): 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000 mensili.

Provincia di Roma:

facchinaggio generico; facchini mercati ortofrutticoli e mercati rionali; facchini addetti al mercato ittico; facchini mercato centro-carni (compreso il trasporto); portabagagli interni ed esterni delle stazioni ferrovie dello Stato e scali doganali: 32ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili.

Provincia di Torino:

portabagagli: 45ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili.

(3896)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 4 maggio 1985 è stata revocata alla S.p.a. « Magazzini generali di Torre Annunziata » l'autorizzazione ad esercitare in Torre Annunziata (Napoli) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1985 è stata revocata al Consorzio agrario provinciale di Arezzo l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate con sede principale in Arezzo, località Pescaiola, e succursali in varie località della provincia.

(3931)

MINISTERO DEL TESORO

N. 135

Corso dei cambi del 12 luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1877,75	1877,75	1877,60	1877,75	—	1877,75	1877,75	1877,75	1877,75	—
Marco germanico	646,500	646,500	647,85	646,500	—	646,50	646,50	646,500	646,500	—
Franco francese	212,93	212,93	212,80	212,93	—	212,90	212,90	212,93	212,93	—
Fiorino olandese	575,41	575,41	575,25	575,41	—	575 —	574,60	575,41	575,41	—
Franco belga	32,215	32,215	32,15	32,215	—	31,20	32,21	32,215	32,215	—
Lira sterlina	2596,25	2596,25	2598 —	2596,25	—	2595,60	2595 —	2596,25	2596,25	—
Lira irlandese	2026,50	2026,50	2028 —	2026,50	—	2026,50	2026,50	2026,50	2026,50	—
Corona danese	179,85	179,85	178,80	179,85	—	179,95	180,10	179,85	179,85	—
Dracma	14,50	14,50	14,40	14,50	—	—	14,42	14,50	14,50	—
E.C.U.	1457,50	1457,50	1456 —	1457,50	—	1457,25	1457 —	1457,50	1457,50	—
Dollaro canadese	1387 —	1387 —	1388 —	1387 —	—	1387 —	1387 —	1387 —	1387 —	—
Yen giapponese	7,765	7,765	7,77	7,765	—	7,75	7,774	7,765	7,765	—
Franco svizzero	776,80	776,80	776,40	776,80	—	776,40	776 —	776,80	776,80	—
Scellino austriaco	92,195	92,195	92,10	92,195	—	92,15	92,10	92,195	92,195	—
Corona norvegese	223,750	223,750	223 —	223,750	—	223,60	223,50	223,750	223,750	—
Corona svedese	222,550	222,550	222 —	222,550	—	222,55	222,55	222,550	222,550	—
FIM	309,500	309,500	309,75	309,500	—	309,60	309,75	309,500	309,500	—
Escudo portoghese	11,12	11,12	11,18	11,12	—	11,10	11,10	11,12	11,12	—
Peseta spagnola	11,27	11,27	11,28	11,27	—	11,25	11,26	11,27	11,27	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1877,750
Marco germanico	646,500
Franco francese	212,915
Fiorino olandese	575,005
Franco belga	32,212
Lira sterlina	2595,625
Lira irlandese	2026,500
Corona danese	179,975
Dracma	14,460
E.C.U.	1457,250
Dollaro canadese	1387 —
Yen giapponese	7,764
Franco svizzero	776,400
Scellino austriaco	92,147
Corona norvegese	223,625
Corona svedese	222,550
FIM	309,625
Escudo portoghese	11,110
Peseta spagnola	11,265

Media dei titoli del 12 luglio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,725
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971 86 . . .	92,500
» 6 % » » 1972-87 . . .	90,500
» 9 % » » 1975-90 . .	90,350
» 9 % » » 1976-91 .	90,400
» 10 % » » 1977-92 .	93,400
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,300
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,500
» » » » 1- 1-1982/86 . .	100,950
» » » » 1- 3-1982/86 . .	101,150
» » » » 1- 5-1982/86 . .	100,800
» » » » 1- 6-1982/86 . .	101,500
» » » » 1- 7-1982/86 . .	101,900
» » » » 1- 8-1982/86 . .	101,850
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101,400
» » » » 1-10-1982/86 .	101,250
» » » » 1-11-1982/86 .	101,450
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,575
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,500
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,500
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,375
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,300
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,675
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,200
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,100
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,775
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,675
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102,100
» » » » 1-11-1983/87 .	100,725
» » » » 1-12-1983/87 .	100,950

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88 .	103,250
» » » » 1- 8-1983/88 .	103,150
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,850
» » » » 1-10-1983/88 .	102,525
» » » » 1-11-1983/88 .	103,750
» » » » 1- 1-1984/88 .	101,100
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,275
» » » » 1- 3-1984/88	100,400
» » » » 1- 4-1984/88 .	100,250
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,250
» » » » 1- 6-1984/88 .	100,650
» » » » 1-12-1983/90 .	103,950
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,500
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,100
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,150
» » » » 1- 4-1984/91 .	101,975
» » » » 1- 5-1984/91 .	102 —
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,200
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,875
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,775
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,325
» » » » 1-10-1984/91 . .	101,100
» » » » 1-11-1984/91 .	100,900
» » » » 1-12-1984/91 .	100,550
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,600
» » » 16 % 1- 1-1986	101,050
» » » 14 % 1- 4-1986	100,100
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,350
» » » 13,50 % 1-10-1986	100 —
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,125
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,400
» » » » 22-11-1982/89 13 %	108,350
» » » » 1983/90 11,50 %	104,500
» » » » 1984/91 11,25 %	104,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostanze attive ammesse per la prima volta in Italia nella preparazione dei presidi sanitari (antiparassitari agricoli) e relativi provvedimenti di registrazione

Per i seguenti presidi sanitari a base delle sottoelencate sostanze attive sono stabiliti ai sensi degli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta, e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

Sostanza attiva: DICAMBA (estensione campo d'impiego al mais).

Classe tossicologica: III

Diserbante

Nuove colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Mais	20	0,05

Metodi di analisi per il formulato e per la ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA SILIA S.P.A., via Nettunense, km 23,400, Aprilia (Latina)
(estensione campi d'impiego)

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M. Numero	Registrazione D.M. Data	Cl. toss.	Composizione	Stabilimenti di produzione
Sivel 21 S .	6401	6-5-1985	III	Dicamba puro g 21,2	Silia, Roma Siapa, S. Vincenzo di Galliera (Bologna)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Mais	0,05	20
Grano	0,1	20
Orzo	0,1	20
Avena	0,1	20
Segale	0,1	20
Asparago	0,1	20

IMPRESA SIAPA S.P.A., via Pontano, 44, Napoli

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M. Numero	Registrazione D.M. Data	Cl. toss.	Composizione	Stabilimenti di produzione
Banvel 21-S	6251	7-2-1985	III	Dicamba puro g 21,2	Siapa, S. Vincenzo di Galliera (Bologna) Silia, Roma

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Mais	0,05	20
Grano	0,1	20
Orzo	0,1	20
Avena	0,1	20
Segale	0,1	20
Asparago	0,1	20

Sostanza attiva: OXYFLUORFEN

Classe tossicologica: **III/NT**

Diserbante

Note:

il percloroetilene, presente come impurezza nel p.a. tecnico, non deve superare i 200 ppm;
obbligo di guanti e maschera per gli operatori durante l'operazione di miscelamento e trattamento;
tossico per i pesci.

Colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Pomacee	—	0,05
Drupacee	—	0,05
Vite	—	0,05
Nocciolo	—	0,05
Cipolla	—	0,05
Cavoli	—	0,05
Pomodoro	—	0,05
Essenze forestali	—	—
Pioppo	—	—
Eucalipto	—	—
Terreni senza coltura:		
Aree industriali e civili	—	—
Argini e bordi stradali	—	—
Vivai	—	—
Taleai	—	—
Piantonai	—	—

Metodi di analisi per il formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA ROHM AND HAAS ITALIA S.P.A., via Vittor Pisani, 26, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimenti di produzione
	Numero	Data			
Multi - Goal NC	6424	23-5-1985	III	Oxyfluorfen puro g 14,0 Dalapon puro g 43,4	Rohm and Haas, Mozzanica (Bergamo): produzione e formulazione Sikim, Mozzanica (Bergamo): confezionamento

Terreni senza coltura:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Aree industriali	—	—
Argini e bordi stradali	—	—

IMPRESA ROHM AND HAAS ITALIA S.P.A., via Vittor Pisani, 26, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimenti di produzione
	Numero	Data			
Goalapon	6425	23-5-1985	III	Oxyfluorfen puro g 5,2 Dalapon puro g 55,2	Rohm and Haas, Mozzanica (Bergamo): produzione e formulazione

Terreni senza coltura:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Aree industriali e civili	—	—
Argini e bordi stradali	—	—

IMPRESA ROHM AND HAAS ITALIA S.P.A., via Vittor Pisani, 26, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimenti di produzione
	Numero	Data			
Goal	6428	23-5-1985	III	Oxyfluorfen puro g 23,6 (contiene Xilolo, Cicloesanone e Dimetilformamide)	Rohm and Haas, Mozzanica (Bergamo)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Vigneti	0,05	—
Pomacee	0,05	—
Drupacee	0,05	—
Nocciolo	0,05	—
Cipolla	0,05	—
Cavoli	0,05	—
Pomodoro	0,05	—

IMPRESA ROHM AND HAAS ITALIA S.P.A., via Vittor Pisani, 26, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimenti di produzione
	Numero	Data			
Goal E	6429	23-5-1985	III	Oxyfluorfen puro g 23,6 (contiene Xilolo, Cicloesanone e Dimetilformamide)	Rohm and Haas, Mozzanica (Bergamo)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Essenze forestali	—	—
Pioppo	—	—
Eucalipto	—	—

IMPRESA ROHM AND HAAS ITALIA S.P.A., via Vittor Pisani, 26, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimenti di produzione
	Numero	Data			
Multi-Goal	6430	23-5-1985	III	Oxyfluorfen puro g 14,0 Dalapon puro g 43,4	Rohm and Haas, Mozzanica (Bergamo): produzione e formulazione Sikim, Mozzanica (Bergamo): confezionamento

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Vigneti	0,1	20
Pomacee	0,1	20
Drupacee	0,1	20
Nocciolo	0,1	20

(3802)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da due società

Con decreto ministeriale 1° luglio 1985 la riscossione del carico tributario di L. 84.118.580 dovuto dalla S.r.l. Delpa, in Belvedere Marittima, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di sei mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Cosenza nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1985 la riscossione del carico tributario di L. 299.383.000 dovuto dalla S.r.l. Tessitura Poma, in Biella, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Vercelli nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(3876)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al comunicato concernente autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 67 del 19 marzo 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 2138 della *Gazzetta Ufficiale*, relativo all'autorizzazione ad accettare una donazione da parte dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, concessa con decreto del prefetto di Ferrara n. 18010 del 24 dicembre 1984, dove è scritto: «...la donazione della somma di L. *87.000.000,* », leggasi: «...la donazione della somma di L. *97.000.000,* ».

(3850)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazione ed integrazione all'ordinanza n. 151/FPC del 10 marzo 1984. (Ordinanza n. 571/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 5/FPC dell'8 settembre 1983, concernente un programma per la realizzazione straordinaria di alloggi da assegnare ai cittadini del comune di Pozzuoli sgomberati dalle abitazioni danneggiate dal bradisismo dell'area flegrea;

Vista l'ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983, concernente un programma straordinario di edilizia industrializzata nel comune di Pozzuoli;

Vista l'ordinanza n. 151/FPC del 10 marzo 1984, con cui è stato approvato il progetto presentato dall'I.A.C.P. di Napoli, relativo alla costruzione di un serbatoio per l'approvvigionamento idrico del nuovo insediamento di Monterusciello e delle relative condotte di alimentazione e di derivazione;

Visto l'art. 2 della citata ordinanza n. 151/FPC con cui la relativa spesa, valutata in lire 9 miliardi, è stata imputata al fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 938, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che nel corso dell'esecuzione si sono rese necessarie talune variazioni dei lavori previsti, per cui l'importo occorrente alla realizzazione delle opere, sulla base dei progetti presentato dall'I.A.C.P. di Napoli in data 10 agosto 1984 e 19 aprile 1985, può valutarsi in complessive presunte L. 10.600.000.000;

Considerata la necessità, allo scopo di garantire il completamento delle opere in questione, di modificare l'impegno di spesa di cui all'ordinanza n. 151/FPC del 10 marzo 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

Dispone:

Art. 1.

L'impegno di spesa assunto con ordinanza n. 151/FPC del 10 marzo 1984, necessario alla realizzazione delle opere di cui in premessa, è aumentato a complessive L. 10.600.000.000.

All'occorrente maggiore spesa di L. 1.600.000.000 si provvede con la disponibilità del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 938, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Il termine di ultimazione dei lavori di cui alle premesse è prorogato al 30 luglio 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1985

Il Ministro: Zamberletti

(3911)

Integrazione delle ordinanze n. 107/FPC del 20 gennaio 1984 e n. 423/FPC/ZA del 26 novembre 1984. (Ordinanza numero 582/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 107/FPC del 20 gennaio 1984 concernente la disciplina del trasporto su strada di materiali destinati alle località colpite dal fenomeno del bradisismo dell'area flegrea;

Vista la propria ordinanza n. 423/FPC/ZA del 26 novembre 1984 concernente misure dirette ad agevolare il trasporto di containers destinati alle località colpite dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984;

Considerato che l'urgenza degli interventi in atto nell'area flegrea, per far fronte alle esigenze del fenomeno bradisismico, determina la necessità di estendere le disposizioni della cennata ordinanza n. 423/FPC/ZA anche ai trasporti interessanti l'area flegrea;

Considerato, inoltre, che l'urgenza degli interventi atti a fronteggiare i fenomeni di cui alle cennate ordinanze determina la necessità che i summenzionati trasporti, in deroga alle norme del codice della strada, possano essere effettuati durante tutti i giorni della settimana compresi i festivi;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Fermo restando quanto disposto dalle ordinanze n. 107/FPC del 20 gennaio 1984 e n. 423/FPC/ZA del 26 novembre 1984, è autorizzata, in deroga alle norme del codice della strada, l'effettuazione dei trasporti, anche eccezionali, di cui in premessa durante tutti i giorni della settimana, compresi i festivi.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 423/FPC/ZA devono ritenersi estese anche all'area flegrea interessata dal fenomeno del bradisismo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3912)

Programma per la realizzazione straordinaria di urbanizzazioni secondarie a servizio del nuovo insediamento di Monterusciello. Realizzazione di una « piazza con autorimessa ». (Ordinanza n. 583/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del Ministro per il coordinamento della protezione civile che individua le competenze del servizio per le opere pubbliche di emergenza;

Visto l'ordine di servizio n. 1-*bis* del 4 ottobre 1984 che attribuisce al capo servizio per le opere pubbliche il potere di approvare tutti i progetti relativi ai lavori eseguiti con contributo del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 54/FPC del 7 novembre 1983 che dispone la realizzazione di circa 4.000 alloggi nel comune di Pozzuoli, località Monterusciello;

Considerato che si rende necessario fornire il predetto insediamento abitativo di adeguate infrastrutture, e in particolare modo di una piazza con annessa autorimessa;

Visto il progetto plano-volumetrico redatto dall'Università degli studi di Napoli, approvato dal comune di Pozzuoli, che prevede la realizzazione delle predette infrastrutture secondarie;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del Fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni, la spesa complessiva presunta di L. 1.050.000.000 (unmiliardocinquantamilioni) per la realizzazione di una piazza con annessa autorimessa, al servizio del nuovo insediamento abitativo di Monterusciello.

Art. 2.

Le predette opere verranno affidate mediante licitazione privata secondo le procedure di cui all'art. 24, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1977, n. 584, modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, con il metodo previsto dall'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 3.

All'esecuzione della presente ordinanza, vi comprese le attività relative all'affidamento ed alla stipula dei contratti, la nomina della direzione dei lavori e dei collaudatori, è delegato il capo del servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile dott. ing. Giuseppe d'Amore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3913)

Programma per la realizzazione straordinaria di urbanizzazioni secondarie a servizio del nuovo insediamento di Monterusciello. Realizzazione di una « scuola elementare di venti classi ». (Ordinanza n. 584/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del Ministro per il coordinamento della protezione civile che individua le competenze del servizio per le opere pubbliche di emergenza;

Visto l'ordine di servizio n. 1-*bis* del 4 ottobre 1984 che attribuisce al capo servizio per le opere pubbliche il potere di approvare tutti i progetti relativi ai lavori eseguiti con contributo del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 54/FPC del 7 novembre 1983 che dispone la realizzazione di circa 4.000 alloggi nel comune di Pozzuoli, località Monterusciello;

Considerato che si rende necessario fornire il predetto insediamento abitativo di adeguate strutture sociali, e in particolare modo di una scuola elementare di venti classi;

Visto il progetto plano-volumetrico redatto dall'Università degli studi di Napoli, approvato dal comune di Pozzuoli, che prevede la realizzazione delle predette infrastrutture secondarie;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del Fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni, la spesa complessiva presunta di L. 2.150.000.000 (duemiliardicentocinquantamilioni) per la realizzazione di una scuola elementare di venti classi, al servizio del nuovo insediamento di Monterusciello.

Art. 2.

Le predette opere verranno affidate mediante licitazione privata secondo le procedure di cui all'art. 24, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1977, n. 584, modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, con il metodo previsto dall'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 3.

All'esecuzione della presente ordinanza, ivi comprese le attività relative all'affidamento ed alla stipula dei contratti, la nomina della direzione dei lavori e dei collaudatori, è delegato il capo del servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile dott. ing. Giuseppe d'Amore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3914)

Programma per la realizzazione straordinaria di urbanizzazioni secondarie a servizio del nuovo insediamento di Monterusciello. Realizzazione di una « chiesa ed annesse pertinenze ». (Ordinanza n. 585/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del Ministro per il coordinamento della protezione civile che individua le competenze del servizio per le opere pubbliche di emergenza;

Visto l'ordine di servizio n. 1-*bis* del 4 ottobre 1984 che attribuisce al capo servizio per le opere pubbliche il potere di approvare tutti i progetti relativi ai lavori eseguiti con contributo del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 54/FPC del 7 novembre 1983 che dispone la realizzazione di circa 4.000 alloggi nel comune di Pozzuoli, località Monterusciello;

Considerato che si rende necessario fornire il predetto insediamento abitativo di adeguate strutture sociali, e in particolare modo di una chiesa con annesse pertinenze;

Visto il progetto plano-volumetrico redatto dall'Università degli studi di Napoli, approvato dal comune di Pozzuoli, che prevede la realizzazione delle predette infrastrutture secondarie;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del Fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni, la spesa complessiva presunta di L. 3.500.000.000 (tremiliardicinquecentomilioni) per la realizzazione di una chiesa con annesse pertinenze, al servizio del nuovo insediamento abitativo di Monterusciello.

Art. 2.

Le predette opere verranno affidate mediante licitazione privata secondo le procedure di cui all'art. 24, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1977, n. 584, modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, con il metodo previsto dall'art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 3.

All'esecuzione della presente ordinanza, ivi comprese le attività relative all'affidamento ed alla stipula dei contratti, la nomina della direzione dei lavori e dei collaudatori, è delegato il capo del servizio opere pubbliche del dipartimento della protezione civile dott. ing. Giuseppe d'Amore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3915)

Programma per la realizzazione straordinaria di urbanizzazioni secondarie a servizio del nuovo insediamento di Monterusciello. Realizzazione di una « piazza con porticati ». (Ordinanza n. 586/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del Ministro per il coordinamento della protezione civile che individua le competenze del servizio per le opere pubbliche di emergenza;

Visto l'ordine di servizio n. 1-*bis* del 4 ottobre 1984 che attribuisce al capo servizio per le opere pubbliche il potere di approvare tutti i progetti relativi ai lavori eseguiti con contributo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'ordinanza ministeriale n. 54/FPC del 7 novembre 1983 che dispone la realizzazione di circa 4.000 alloggi nel comune di Pozzuoli, località Monterusciello;

Considerato che si rende necessario fornire il predetto insediamento abitativo di adeguate infrastrutture, e in particolare modo di una piazza con annessi porticati;

Visto il progetto plano-volumetrico redatto dall'Università degli studi di Napoli, approvato dal comune di Pozzuoli, che prevede la realizzazione delle predette infrastrutture secondarie;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del Fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni, la spesa complessiva presunta di L. 1.950.000.000 (unmiliardonovecentocinquantamilioni) per la realizzazione di una piazza con annessi porticati, al servizio del nuovo insediamento abitativo di Monterusciello.

Art. 2.

Le predette opere verranno affidate mediante licitazione privata secondo le procedure di cui all'art. 24, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1977, n. 584, modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, con il metodo previsto dall'art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 3.

All'esecuzione della presente ordinanza, ivi comprese le attività relative all'affidamento ed alla stipula dei contratti, la nomina della direzione dei lavori e dei collaudatori, è delegato il capo del servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile dott. ing. Giuseppe d'Amore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3916)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Revoca di agevolazioni a progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/77

Con deliberazione adottata il 28 marzo 1985 il CIPI ha revocato le agevolazioni a suo tempo concesse alle società:

Italenka S.p.a.;
Lanificio di Tollegno S.p.a.

(3941)

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 675/77 e dell'art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

Con deliberazione adottata il 28 marzo 1985 il CIPI ha concesso le agevolazioni sottoindicate per i seguenti progetti di investimento di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 675/77 e all'art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno:

1) SOCIETÀ FIAT.

Stabilimento di Cassino - area sud:

mutuo diretto di lire 48.498 milioni per 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento;

finanziamento bancario di lire 27.667 milioni, deliberato dall'I.M.I. per 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento;

contributo in conto capitale di lire 36.998 milioni.

Stabilimento di Cassino per investimenti al nord:

mutuo diretto di lire 2.639 milioni per 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento;

finanziamento bancario di lire 5.280 milioni, deliberato dall'I.M.I. per 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento.

Stabilimento di Termoli - area sud:

mutuo diretto di lire 218.100 milioni per 15 anni di cui 5 per utilizzo e preammortamento;

finanziamento bancario di lire 121.576 milioni, deliberato dall'I.M.I. per 12 anni di cui 5 per utilizzo e preammortamento;

contributo in conto capitale di lire 169.224 milioni.

Stabilimento di Termoli per investimenti al nord:

mutuo diretto di lire 3.283 milioni per 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento;

finanziamento bancario di lire 6.567 milioni, deliberato dall'I.M.I. per 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento.

Stabilimento di Verrone:

mutuo diretto di lire 9.230 milioni per 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento;

finanziamento bancario di lire 30.770 milioni, deliberato dall'I.M.I. per 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento.

Stabilimento di Mirafiori 1:

mutuo diretto di lire 117.600 milioni per 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento;

finanziamento bancario di lire 235.200 milioni, deliberato da Mediobanca per 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento.

Stabilimento di Mirafiori 2:

mutuo diretto di lire 61.666 milioni per 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento;

finanziamento bancario di lire 123.334 milioni, deliberato dalla Banca nazionale del lavoro per 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento.

2) SOCIETÀ ALFA ROMEO AUTO.

Area nord:

mutuo diretto di lire 85.716 milioni per 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento;

finanziamento bancario di lire 171.434 milioni, deliberato da:

I.M.I. per lire 84.719 milioni;

Banco di Napoli per lire 30.237 milioni;

Banca nazionale del lavoro - Sezione credito industriale per lire 28.239 milioni;

Banco di Sicilia per lire 28.239 milioni,

per la durata di 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento.

Area sud:

mutuo diretto di lire 83.070 milioni per 15 anni di cui 5 per utilizzo e preammortamento;

finanziamento bancario di lire 47.160 milioni, deliberato dall'ISVEIMER per 15 anni di cui 5 per utilizzo e preammortamento;

contributo in conto capitale di lire 63.600 milioni.

Per gli investimenti in prestito d'uso al nord:

finanziamento bancario di lire 3.167 milioni, deliberato dall'ISVEIMER per 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento;

mutuo diretto di lire 1.583 milioni per 10 anni di cui 3 per utilizzo e preammortamento.

3) SOCIETÀ ALFA ROMEO VEICOLI COMMERCIALI E LAVORAZIONI MECCANICHE.

Mutuo diretto di lire 32.781 milioni per 15 anni di cui 5 per utilizzo e preammortamento;

Finanziamento bancario di lire 21.587 milioni, deliberato da:

I.M.I. per lire 7.196 milioni;

ISVEIMER per lire 8.523 milioni;

Banco di Napoli per lire 1.072 milioni;

Banca nazionale del lavoro - Sezione credito industriale per lire 2.398 milioni;

Banco di Sicilia per lire 2.398 milioni,

per la durata di 15 anni di cui 5 per utilizzo e preammortamento.

Contributo in conto capitale di lire 22.121 milioni.

Le agevolazioni a suo tempo concesse alla Fiat auto per la realizzazione del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Desio (Milano) sono revocate.

(3942)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Castana, Rasura, Porto Valtravaglia, San Damiano al Colle, Ronago, Pessano con Bornago, Gerosa e Soiano del Lago.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 2 aprile 1985, n. 50400: comune di Castana (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 marzo 1983, n. 40 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni 19 luglio 1983, n. 51 e 29 marzo 1984, n. 28);

deliberazione 2 aprile 1985, n. 50401: comune di Rasura (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 5 marzo 1983, n. 16 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 12 novembre 1983, n. 71);

deliberazione 23 aprile 1985, n. 51117: comune di Porto Valtravaglia (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 10 giugno 1983, n. 53, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 8 gennaio 1984, n. 14);

deliberazione 23 aprile 1985, n. 51118: comune di San Damiano al Colle (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 14 luglio 1983, n. 43 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 25 novembre 1983, n. 54);

deliberazione 23 aprile 1985, n. 51116: comune di Ronago (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 aprile 1983, n. 5 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 9 novembre 1983, n. 81);

deliberazione 23 aprile 1985, n. 51114: comune di Pessano con Bornago (Milano) (piano adottato con deliberazioni consiliari 20 dicembre 1982, n. 123 e 16 luglio 1984, n. 62 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 20 dicembre 1984, n. 112; 17 gennaio 1985, n. 2; 17 gennaio 1985, n. 4);

deliberazione 2 aprile 1985, n. 50399: comune di Gerosa (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 24 settembre 1982, n. 33 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 11 marzo 1983, n. 2);

deliberazione 23 aprile 1985, n. 51115: comune di Soiano del Lago (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 ottobre 1983, n. 46 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 marzo 1984, n. 11).

(3945)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Villeneuve

Con deliberazione della giunta regionale n. 3876 del 14 giugno 1985, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Villeneuve, adottato con deliberazione consiliare n. 42 del 20 giugno 1977, e oggetto di modificazione sostanziale adottata con deliberazione consiliare n. 7/82 dell'8 febbraio 1982.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(3899)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per disegnatore restitutista o calcolatore nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della ex carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e dei calcolatori dell'Istituto geografico militare di Firenze, posti di disegnatore restitutista o calcolatore dell'Istituto geografico militare spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda in carta bollata da L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Firenze.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi.

Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno, entro trenta giorni, le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili - Ministero difesa - Palazzo Esercito.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma degli articoli 1 e 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e articoli 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

I sottufficiali concorrenti per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei, dovranno superare la seguente prova pratica, cui preliminarmente, saranno sottoposti:

saggio grafico di disegno cartografico da eseguirsi per incisione con strumentazione meccanica su supporto plastico trasparente ricoperto di apposita vernice.

La sede, il giorno preciso e l'ora di presentazione relativi alla prova suddetta, saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, rideterminato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1983, n. 344 e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello.

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1983 concernente la delega di firma all'on. Sottosegretario dott. Tommaso Bisagno.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 2 luglio 1985

p. *Il Ministro*: BISAGNO

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola . . . .

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Visto del comando: . . . .

(3917)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di storia dell'arte . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di lettere e filosofia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di astronomia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze - piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario e presso le sedi sotto indicate:

istituto di storia dell'arte: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, piazza Brunelleschi n. 4, Firenze, nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 1985 con inizio alle ore 8,30;

istituto di astronomia: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, largo Enrico Fermi n. 5, Firenze, nei giorni 14, 15 e 16 ottobre 1985 con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(3902)

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di segretario amministrativo presso l'Università di Ancona

Le prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di segretario amministrativo (sesto livello) di ruolo in prova presso l'Università degli studi di Ancona di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 23 aprile 1985 avranno luogo secondo il seguente calendario:

prova scritta su nozioni di diritto amministrativo: 15 ottobre 1985, alle ore 9, presso la facoltà di medicina e chirurgia, Monte d'Ago, Ancona;

prova scritta su nozioni di diritto pubblico: 16 ottobre 1985, alle ore 9, presso la facoltà di medicina e chirurgia, Monte d'Ago, Ancona.

(3904)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di coadiutore sanitario di neuropsichiatria infantile - area funzionale di medicina (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina (a tempo pieno);

un posto di assistente medico di radiologia - area funzionale di medicina (a tempo pieno);

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di operatore professionale collaboratore - ortottista;

sette posti di operatore professionale coordinatore - caposala;

cinque posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

un posto di analista collaboratore;

un posto di assistente tecnico programmatore di C.E.;

due posti di operatore tecnico - cuoco;

un posto di operatore tecnico addetto al magazzino;

due posti di operatore tecnico conduttore di generatori di vapore;

un posto di operatore tecnico di centro elettronico;

due posti di collaboratore amministrativo;

due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Rovereto (Trento).

(3909)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 169 del 19 luglio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Provincia di Trento: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di insegnante tecnico pratico di scuola professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221